TESTO MODIFICATO SECONDO LA NUOVA NORMATIVA DEL TERZO SETTORE

APPROVATO ALL'UNANIMITA' NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 15/06/2019

Lo statuto

Art. 1 - Costituzione

- 1. È costituita l'Associazione nazionale di promozione sociale "Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia APS" (d'ora in poi associazione) con sede in Bologna. La variazione della sede all'interno dello stesso Comune viene deliberata dall'Assemblea ordinaria e deve essere tempestivamente comunicata all'Agenzia delle Entrate e alle Amministrazioni che detengono albi e registri in cui l'associazione risulti iscritta.
- 2. L'associazione non ha fini di lucro e ha durata illimitata.

Art. 2 - Finalità

- 1. L'associazione ha lo scopo di promuovere, con finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale, attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative dirette a soci e terzi.
- 2. In particolare tale attività vengono realizzate attraverso:
- l'organizzazione o collaborazione alla realizzazione di iniziative culturali di ordine sociale, legislativo, pedagogico e organizzativo riferite all'attuazione dei diritti delle bambine e dei bambini e alle politiche per l'infanzia;
- interventi finalizzati a sviluppare e qualificare le Istituzioni ed i servizi educativi per l'infanzia; attività di ricerca e sperimentazione al fine di aggiornare strategie e interventi educativi:
- l'attivazione e lo sviluppo di reti di coordinamento e scambio tra esperienze educative.

Art. 3 - Adesione e quota di iscrizione

- 1. Possono essere soci/socie dell'associazione tutti coloro, soggetti singoli o enti e organizzazioni senza scopo di lucro e nei limiti indicati dalla Legge, che ne condividono i fini, essendo esclusa qualsiasi forma di discriminazione nell'accesso all'associazione e nella vita associativa.
- 2. La procedura di iscrizione viene disciplinata con Regolamento approvato dall'Assemblea e prevede, in ogni caso, che la domanda sia indirizzata alla Segreteria, che l'accettazione della domanda sia espressamente comunicata, anche verbalmente all'interessato, dalla Segreteria dell'Associazione così come l'eventuale diniego che dovrà, viceversa, essere comunicato per iscritto e debitamente motivato al fine di garantire all'interessato se eventualmente impugnare la relativa delibera al Consiglio Direttivo.
- 3. La quota di iscrizione viene stabilita annualmente dalla stessa.
- 4. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non

è rivalutabile.

- 5. Nella domanda di adesione l'aspirante socio/a dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione e l'iscrizione, così come l'accesso ai relativi diritti, ivi incluso quello di partecipare alle assemblee, decorre dalla data della sua formalizzazione.
- 6. I soci/socie svolgono attività non retribuita, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'apporto gratuito dei soci.
- 7. Tutti i soci/socie cessano di appartenere all'associazione per:
- dimissioni volontarie:
- -- morte:
- estinzione, se ente;
- esclusione deliberata dalla Segreteria, per violazione del presente statuto.

Art. 4 - Diritti e doveri dell'associato

- 1. Tutti i soci/socie, personalmente o, se enti, tramite il relativo legale rappresentante o delegato, hanno diritto a:
- partecipare all'Assemblea quando l'accettazione della domanda di ammissione avvenga in data antecedente alla delibera di convocazione dell'assemblea;
- a votare, direttamente o per delega, in Assemblea, quando maggiorenne;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- ad accedere ai libri sociali presentando richiesta scritta alla Segreteria, essendo garantita la pubblicità degli atti, e
- a recedere dall'appartenenza all'associazione.
- 2. I soci/socie sono tenuti a:
- rispettare le norme del presente statuto,
- a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare previsto nel bilancio preventivo.
- 3. La vita associativa è infatti dettata dal principio di uniformità ed effettività del rapporto associativo.

Art. 5 - Autonomia e collaborazioni

1. L'associazione opera in forma autonoma ricercando la collaborazione di regioni, enti locali e loro associazioni territoriali, istituti universitari e centri di ricerca scientifica, forze politiche, organizzazioni sindacali, sociali e culturali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Art. 6 - Finanziamento attività

1. L'associazione provvede al finanziamento delle proprie attività attraverso le quote associative, nonché attraverso i contributi provenienti da persone fisiche e giuridiche, enti e

organizzazioni pubbliche e private, in forma di sovvenzioni, lasciti e donazioni o all'interno di un rapporto convenzionale.

2. L'associazione può svolgere eventualmente e nel rispetto dei parametri di Legge, anche attività diverse da quelle di interesse generale in quanto, rispetto ad esse, secondarie e strumentali. La Segreteria delibera in merito alla realizzazione di tali attività, nel rispetto delle linee guida del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Gruppi territoriali

1. Il Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia prevede e auspica la formazione di gruppi territoriali che promuovono localmente le finalità dell'Associazione.

Art. 8 - Organizzazione e finanziamento iniziative dei gruppi territoriali

- 1. I gruppi territoriali dell'associazione sono costituiti dai soci/socie preferibilmente su base regionale e approvati dal Consiglio. Eleggono un referente e devono organizzarsi su modello del gruppo nazionale. Hanno autonomia nella gestione e realizzazione delle attività preventivamente approvate dalla Segreteria.
- 2. Ove operino in difformità a quanto concordato sono direttamente responsabili anche per gli aspetti amministrativi e finanziari.
- 3. Una quota non superiore al 50% dell'ammontare di tutte le quote dei soci/socie di quel determinato territorio regionale può essere richiesta dal gruppo territoriale alla Segreteria per sostenere le proprie attività.

Art. 9 - Organi dell'associazione

- 1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea, organo sovrano;
 - Consiglio direttivo, organo Amministrativo;
 - Segreteria; Presidente;
 - vicepresidente/i;
 - l'Organo di controllo.

Art. 10 - Assemblea

- 1. L'assemblea è costituita da tutti i soci/socie.
- Essa si riunisce, di norma, una volta all'anno, ovvero, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
- 2. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno quindici giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta da trasmettere mediante lettera trasmessa anche attraverso posta elettronica.
- 3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di:

- almeno il 50% dei componenti il Consiglio Direttivo,
- un decimo dei soci o
- dall'Organo di controllo qualora eletto

in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

- 4. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, secondo il principio di libera eleggibilità;
- eleggere l'Organo di controllo nei casi previsti dalla Legge o quando si ritenga in ogni caso opportuno;
- revocare le cariche elettive ed esercitare eventualmente azioni di responsabilità:
- approvare gli orientamenti programmatici proposti dal consiglio;
- approvare il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- approvare i Regolamenti interni, incluso il Regolamento relativo al funzionamento assembleare che può prevedere la partecipazione alle adunanze anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 5. Ciascun soci/socia è titolare di un voto ma può essere portatore di un massimo di tre deleghe.
- 6. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci/socie presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio/socia. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci/socie presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 7. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.
- 8. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.
- 9. Per modificare lo statuto e per approvare operazioni di trasformazione, fusione o scissione, occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione

non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la delibera sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

- 10. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 11. Le riunioni vengono verbalizzate.

Art. 11 - Consiglio

- 1. Il Consiglio, Organo amministrativo, è nominato dall'assemblea tra i propri soci sulla base di una lista aperta proposta dalla segreteria.
- 2. È composto da non più di ottanta membri, dei quali alcuni, non oltre un quarto, in rappresentanza dei gruppi territoriali.
- 3. Il Consiglio, nel rispetto delle finalità statutarie:
- elabora gli orientamenti programmatici relativamente alle attività dell'associazione che sottopone all'approvazione dell'Assemblea:
- approva la proposta di bilancio presentata dalla Segreteria e la sottopone alla delibera dell'Assemblea;
- delibera la convocazione dell'Assemblea.
- 4. I suoi componenti fanno parte eventualmente di gruppi attivati dalla segreteria su aspetti specifici.
- 5. Nomina al suo interno il Presidente e la Segreteria.
- 6. Si riunisce, di norma, almeno due volte all'anno, e viene convocato dal Presidente con avviso scritto ai componenti inviato con almeno venti giorni di anticipo.
- 7. In prima convocazione il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri. In seconda convocazione è regolarmente costituito qualunque sia il numero dei membri presenti.
- 8. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei membri.
- 9. Il Consiglio delibera con la maggioranza degli intervenuti.
- 10. Le riunioni vengono verbalizzate.
- 11. Resta in carica tre anni e le cariche sono gratuite.
- 12. Approva la costituzione di gruppi territoriali e decide sui ricorsi di esclusione per indegnità dei soci di cui all'art. 3, su richiesta degli stessi.
- 13. La decadenza dalla carica di Consigliere/a è prevista per non giustificata assenza alle sessioni per tre volte consecutive. Verificandosi tali condizioni, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni presentate per iscritto al Presidente dall'interessato/a e decide conseguentemente.
- 14. La surrogazione dei consiglieri decaduti dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella

quale viene dichiarata la decadenza e avviene con il primo dei candidati non eletti.

Art. 12 - Segreteria

- 1. La Segreteria, nominata dal Consiglio tra i suoi componenti, è composta da un massimo di venti membri.
- 2. Ne fa parte di diritto il Presidente.
- 3. La Segreteria nomina al suo interno il/i vice presidente/i, il/i segretario/i, il/i tesoriere/i e provvede alla sua organizzazione interna anche mediante l'attribuzione di incarichi specifici ai

suoi membri.

- 4. La Segreteria, sulla base degli orientamenti elaborati dal Consiglio e approvati dall'Assemblea, attua i programmi e garantisce la continuità nella gestione dell'associazione.
- 5. La Segreteria ha facoltà di attivare gruppi di lavoro, composti da propri membri e da altri soci, su temi specifici.
- 6. Si riunisce di norma ogni due mesi e viene convocata dal Presidente.
- 7. Le riunioni vengono verbalizzate.
- 8. Resta in carica tre anni e le cariche sono gratuite.
- 9. La segreteria provvede altresì a:
- approvare la proposta di bilancio (preventivo, consuntivo ed eventualmente bilancio sociale) da presentare in Consiglio e successivamente in Assemblea;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- decidere sulle richieste di costituzione di gruppi territoriali e sull'eventuale esclusione dall'associazione di gruppi territoriali che operano in modo difforme rispetto alle finalità statutarie;
- proporre Regolamenti, ivi incluso quelle che definisce le procedure di ammissione;
- deliberare in merito all'accettazione delle domande di ammissione, fatta salva la possibilità di delegare disgiuntamente tale competenza ai suoi singoli componenti;
- deliberare l'espulsione di soci.
- 10. La decadenza dalla carica di Segretario/a è prevista per non giustificata assenza alle sessioni per tre volte consecutive. Verificandosi tali condizioni, la decadenza viene dichiarata dalla Segreteria nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito. Prima di dichiarare la decadenza la Segreteria esamina le eventuali giustificazioni presentate per iscritto al Presidente dall'interessato/a e decide conseguentemente.
- 11. La surrogazione dei segretari/rie decaduti dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza mediante nomina del primo Consigliere candidatosi alla carica ma non eletto.

Art. 13 - Presidente

- 1. Il Presidente, nominato dal Consiglio, rappresenta l'associazione e ne firma gli atti ufficiali, convoca l'assemblea dei soci, il Consiglio e la Segreteria. In caso di sua assenza o impedimento queste funzioni vengono assunte dal/dai vice-presidente/i.
- 2. Per motivi d'urgenza, il Presidente, sostenuto dal/dai segretario/i e dal/dai tesoriere/i, ha facoltà d'iniziativa su questioni inerenti l'attività interna ed esterna all'associazione; in tal caso i componenti della Segreteria devono essere informati tempestivamente.
- 3. L'ultimo ex presidente dell'associazione è membro di diritto della Segreteria per il triennio successivo alla sua scadenza.

Art. 14 - Gestione

1. La Segreteria può delegare uno o più suoi componenti alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.

Art. 15 - Bilancio

- 1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
- 2. Il Bilancio preventivo è approvato dall'assemblea entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di riferimento.
- 3. Il Bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio di riferimento e viene redatto secondo il criterio di cassa o competenza a seconda dei volumi di entrate dell'associazione. Qualora l'associazione svolga anche attività diverse da quelle di interesse generale, nei documenti di bilancio sarà data indicazione della natura secondaria e strumentale di tali attività e del rispetto dei vincoli di legge al relativo esercizio.
- 4. È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, dovendo il patrimonio essere destinato alla realizzazione delle finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale statutariamente indicate.

Art. 16 - Organo di controllo e organo di revisione.

- 1. L'Assemblea elegge l'Organo di controllo nei casi previsti dalla Legge o quando ne ravvisi l'opportunità.
- 2. L'Organo di controllo può essere monocratico o costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 3. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
- 4. All'organo di controllo sono conferite le seguenti funzioni:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto, sia conforme al modello adottato dal Ministero del Lavoro.
- 5. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 6. Qualora non siano attribuite all'Organo di controllo anche le funzioni di revisione legale dei conti, nei casi in cui la Legge imponga di adottare tale organismo, l'Assemblea dei soci provvede alla relativa elezione.

Art. 17 - Informazione e archiviazione dei documenti

- 1. Le attività dell'associazione vengono diffuse anche attraverso tutti gli strumenti di comunicazione che l'Associazione riterrà funzionali, quali, a titolo meramente esemplificativo, il sito dell'associazione, i canali web, social network
- 2. L'atto costitutivo di fondazione, lo statuto ed i libri sociali vengono conservati nella sede dell'associazione per garantirne l'accessibilità ai soci.

Art. 18 - Proposte di modifica allo Statuto

1. Proposte di modifiche allo statuto possono essere formulate dai soci e sottoposte al Consiglio Direttivo per essere poi esaminate nell'ambito dell'Assemblea straordinaria a tal fine convocata.

Art. 19 - Scioglimento e destinazione fondi residui

1. Il patrimonio eventualmente esistente al momento dello scioglimento dell'associazione, sarà devoluto ad uno o più Enti del Terzo Settore, sentita l'Amministrazione competente.

Art. 20 - Norma transitoria

1. L'organizzazione dell'associazione, precedente l'approvazione del presente statuto, è in vigore fino alla scadenza naturale del mandato degli organi.